



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

**ECONOMICO, FINANZIARIO,
TRIBUTARIO E DEL PERSONALE**

Progressivo Generale N. 56

del 21-12-2018

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - CIG

OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08/05/2018, esecutiva, relativa all'approvazione del "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2018, esecutiva, relativa a: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - APPROVAZIONE";
- i successivi atti di variazione del bilancio;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- la determinazione n. 23 del 14/12/2017 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2017;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2017;

Premesso che:

- il Comune di Castel Sant'Angelo ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Richiamato

- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali

Considerato che in base all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto
- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato:
 - a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
 - b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
 - d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;
 - e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza,

ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

- f. f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g. g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- h. h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

- Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 1657, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

Considerato che

- ai sensi del comma 4 dell'art 67, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- Ai sensi del comma 5, gli enti possono destinare apposite risorse:
 - a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione

della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

Evidenziato che

- gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) dell'art 67 nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Visto

- l'art Art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:
“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”

Dato atto che

- l'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di incremento annuale del fondo deve indicare le modalità affinché ciò possa essere effettuato in sede di costituzione del suddetto fondo, soprattutto per ciò che riguarda gli incrementi ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5, del C.C.N.L., sia per la parte fissa che quella variabile, tenendo conto delle nuove indicazioni interpretative Aran e soprattutto dell'art 23, comma 3 del D.lgs 75/2017 in base al quale gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 67

comma 1 del CCNL 21.5.2018, come indicate nell'art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004, risultano pertanto essere pari ad € 30.751,00;

Dato atto che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

Vista

la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

la Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali, che in parola, recita *“in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”*.

Preso atto

della delibera delle Sezioni della Corte dei Conti Puglia Deliberazione n. 99/PAR/2018 nella quale si specifica che: *“...come talvolta confermato anche dalla stessa ARAN, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, nè sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale è il più volte menzionato art.23 comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

della delibera delle Sezioni della Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 221/2018/QMIG nella quale si specifica che *“Questa stessa Sezione ritiene di dover ribadire l'orientamento già manifestato in materia. Si richiama, in primo luogo, la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato “atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corregge all'Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”, senza formulare sul punto alcuna osservazione critica.”*;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2018 sarà determinato a seguito dell'indirizzo della Giunta Municipale;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2018;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- ☐ non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- ☐ doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno;

Pertanto:

- ☐ l'importo del fondo di parte stabile 2018 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a 30.481,95, soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, importi di cui all'art. 15 comma 1 lett. d, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 30.481,95;

Vista la costituzione del fondo di parte stabile per l'anno 2018 che risulta pari a € 30.481,95;

Preso atto che il fondo di parte stabile 2018 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- ☐ il fondo per l'anno 2018 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è il seguente:

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	37.511,95
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	876,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	-7.030,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	-
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	-
SOMMA RISORSE STABILI	31.357,95

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. Ed altre somme previste da specifiche disposizioni di legge	272,39
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	

Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 272,39

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	31.630,34
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€ -272,39

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	849,24
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	1.067,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percettuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	1.916,24

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	31.357,95
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	1.916,24
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 33.274,19

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 20.627,72 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale):

Progressioni Economiche Storiche	10.100,83
Indennità di Comparto	5.595,61
Altro	
- Indennità di rischio	2.231,28
- Indennità di disagio	2.700,00

TOTALE SOMME INDISPONIBILI	20.627,72
-----------------------------------	------------------

Visto il prospetto di costituzione del fondo anno 2018;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2018, approvando lo schema di costituzione sopra riportato;
2. di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate anno 2018 risulta quantificato in euro 33.274,19;
3. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc...) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati e saranno erogati in corso d'anno per un importo pari a:

Progressioni Economiche Storiche	10.100,83
Indennità di Comparto	5.595,61
Altro	
- Indennità di rischio e disagio	4.931,28
TOTALE SOMME INDISPONIBILI	20.627,72

5. di dare atto che la somma di euro 20.627,72 risulta già impegnata nei capitoli di bilancio afferenti i singoli programmi ove risulta stanziata e impegnata anche la somma necessaria al pagamento delle retribuzioni ordinarie e che la somma di euro 849,24 risulta destinata agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per un totale di euro 21.476,96;
6. di provvedere con il presente atto a impegnare le restanti somme:

Quota da contrattare (quota restante)	€ 11.797,23
---------------------------------------	-------------

- ☐ di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti, al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., precisando espressamente che si darà seguito al medesimo solo dopo aver acquisito la predetta certificazione;
- ☐ di comunicare il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale (R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto) ai sensi dell'articolo 5, comma 21 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, per l'accordo sulla ripartizione dello stesso;
- ☐ di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- ☐ di dare infine atto che la spesa del personale anno 2018 ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 296/2006 risulta contenuta nel valore medio del triennio 2011/2013:

**IL Responsabile Del Servizio
Mariano Foffo**

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to Mariano Foffo**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 11.797,23 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2018	Data 21-12-2018	N. Imp. 323	Cap. 2	Art. 1	Siope 1103
Mis. Prog.: 01.11-1.01.01.01.004	Euro 11.797,23	Benef.: DEBITORI DIVERSI			

Castel Sant'Angelo, lì 21-12-2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

Impegno N. 323 del 21-12-2018 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 2 / Articolo 1 Fondo per la produttività collettiva	
Causale	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018
Importo 2018	Euro 11.797,23
Beneficiario	82 DEBITORI DIVERSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 24-12-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 24-12-2018 al 08-01-2019 n. cron. 657 .

Lì, 24-12-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to LUCIANA VALLOCCHIA
